



## COMUNICATO STAMPA n. 93/22

Lussemburgo, 2 giugno 2022

Sentenza della Corte nella causa C-122/21 | Get Fresh Cosmetics

### **Bombe da bagno effervescenti: a talune condizioni, gli Stati membri possono limitare la distribuzione di prodotti cosmetici che possono essere confusi con prodotti alimentari, a causa della loro somiglianza con questi ultimi, e comportare rischi per la salute**

*In determinati casi, l'interesse alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori può prevalere sul diritto di commercializzare taluni prodotti cosmetici*

La Get Fresh Cosmetics Limited commercializza in Lituania, attraverso un sito Internet, taluni prodotti cosmetici. Le autorità lituane hanno proceduto a un controllo e hanno ritenuto che alcuni di tali prodotti, vale a dire diversi tipi di bombe da bagno, avevano l'aspetto di prodotti alimentari, comportavano un rischio di intossicazione per i consumatori, soprattutto per i bambini, e compromettevano la sicurezza dei consumatori. Le autorità lituane hanno ordinato alla Get Fresh Cosmetics di ritirarli dal mercato.

Investito in ultimo grado della controversia sul punto tra la Get Fresh Cosmetics e le autorità lituane, il giudice amministrativo supremo lituano ha chiesto alla Corte di giustizia taluni chiarimenti sull'interpretazione della direttiva 87/357<sup>1</sup> al fine di determinare se debba essere dimostrato con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca prodotti che, pur non essendo prodotti alimentari, ne hanno l'aspetto, può comportare rischi per la salute o la sicurezza.

Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, che la direttiva 87/357 si applica ai prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà e compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

La Corte osserva inoltre che la direttiva 87/357 riguarda, secondo il suo tenore letterale, i prodotti che compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori e che, pur non essendo prodotti alimentari, ne hanno l'aspetto e il cui consumo può comportare rischi quali il soffocamento, l'intossicazione, la perforazione o l'ostruzione del tubo digerente. Tuttavia, la Corte sottolinea che il testo delle disposizioni di tale direttiva non introduce una presunzione di pericolosità dei prodotti che possono essere confusi con prodotti alimentari.

La Corte rileva a tal proposito che la direttiva 87/357 prevede un divieto di commercializzazione, di importazione, di fabbricazione o di esportazione di determinati prodotti in presenza di quattro condizioni cumulative, stabilite al suo articolo 1, vale a dire che, in primo luogo, il prodotto deve essere un prodotto non alimentare avente forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni di un prodotto alimentare; in secondo luogo, le suddette caratteristiche devono essere tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, confondano il

<sup>1</sup> Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU 1987, L 192, pag. 49).

prodotto con un prodotto alimentare; in terzo luogo, deve essere prevedibile che, per tale motivo, i consumatori portino tale prodotto alla bocca, lo succhino o lo ingeriscano, e, in quarto luogo, il fatto di portare tale prodotto alla bocca, di succhiarlo o di ingerirlo può comportare rischi quali il soffocamento, l'intossicazione, la perforazione o l'ostruzione del tubo digerente.

Tuttavia, la Corte constata che la direttiva 87/357 non contiene disposizioni che introducono una presunzione di pericolosità dei prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà o, in particolare, una presunzione che il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire siffatti prodotti comporti tali rischi, ma che il legislatore dell'Unione richiede, al contrario, in base a quest'ultima condizione, che rischi del genere siano valutati caso per caso.

La Corte considera poi che una tale presunzione sarebbe contraria al fatto che la direttiva 87/357 non impone un divieto di commercializzare prodotti che possono essere confusi con prodotti alimentari, bensì è diretta a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione derivanti dalle disposizioni nazionali relative a tali prodotti, assicurando al contempo la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Pertanto, la Corte precisa che le autorità nazionali sono tenute a valutare, in ciascun caso di specie, le caratteristiche oggettive dei prodotti di cui trattasi al fine di accertare la sussistenza delle quattro condizioni imposte dall'articolo 1 della direttiva 87/357, il che giustificerebbe l'adozione di una decisione di divieto della loro commercializzazione.

La Corte sottolinea inoltre che durante tale valutazione le autorità nazionali devono prendere in considerazione la vulnerabilità delle persone e dei gruppi specifici di consumatori, tra cui, in particolare, i bambini.

Secondo la Corte, tuttavia, le disposizioni della direttiva 87/357 non obbligano le autorità nazionali a dimostrare con dati oggettivi e comprovati che prodotti aventi l'aspetto di prodotti alimentari possono essere confusi con questi ultimi, né che sussistono rischi concreti per la salute e la sicurezza derivanti da tale confusione.

Pertanto, la Corte considera che il diritto dell'Unione non consente di imporre l'esigenza di una dimostrazione della certezza che tali rischi si concretizzeranno, poiché ciò non assicurerebbe un giusto equilibrio tra la libera circolazione delle merci e la tutela dei consumatori.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate connessi!

